

REGOLE PROCEDURALI DELLA COMMISSIONE PER LO STATUS DEI CALCIATORI E DELLA CAMERA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – versione italiana non ufficiale – by dirittocalcistico

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Sulla base dell'art. 31 par. 1 dello Statuto della FIFA, sono state emesse le seguenti regole:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) sono effettuate in conformità alle presenti norme.
2. Le disposizioni dello Statuto della FIFA o di altre normative FIFA che si discostano da queste regole hanno la precedenza sulle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 Diritto materiale applicabile

Nella applicazione delle norme di diritto, la Commissione per lo Status del Calciatore e la DRC applicano lo statuto e i regolamenti della FIFA, pur tenendo conto tutte le disposizioni del caso, leggi e / o contratti collettivi che esistono a livello nazionale, così come la specificità dello sport.

Art. 3 Giurisdizioni

1. La Commissione per lo Status del Calciatore e la DRC esaminano la loro giurisdizione, in particolare alla luce degli artt. da 22 a 24 del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori. In caso di incertezza circa la competenza della Commissione per lo Status del Calciatore o della DRC, il presidente della Commissione per lo Status del Calciatore decide quale organo è competente.
2. L'identità e la giurisdizione del Giudice Unico della Commissione per lo Status del Calciatore e del Giudice della DRC è disciplinata agli artt. 23 par. 3 e 24 par. 2 del Regolamento sullo Status e Trasferimento dei Calciatori.
3. Fatte salve le altre disposizioni, i procedimenti dinanzi al giudice unico o al giudice della DRC devono anche essere effettuati in conformità a tali norme.

Art. 4 Composizione

Il presidente, il vicepresidente e i membri della Commissione per lo Status dei Calciatori e della DRC sono scelti dal Comitato Esecutivo. I 24 membri della DRC, composta da un numero uguale di rappresentanti dei giocatori e dei club, sono nominati su proposta delle associazioni dei giocatori e dei club o leghe.

Art. 5 Principi generali di procedura

1. La Commissione per lo Status del Calciatore e la DRC conducono la procedura e controllano il rispetto delle regole di procedura.
2. Tutte le persone coinvolte nel procedimento agiscono in buona fede.
3. Tutto parte le persone coinvolte nel procedimento sono obbligate a dire la verità alla Commissione per lo Status del Calciatore e alla DRC.
4. La domanda deve essere esaminata dalla Commissione per lo Status del Calciatore e dalla DRC solo se vi è un motivo legittimo per affrontare la domanda.
5. La Commissione per lo Status del Calciatore e la DRC determinano i fatti di un caso in base al loro migliore giudizio. Tutte le persone coinvolte nel procedimento e tutte le persone soggette alle norme della Fifa partecipano a determinare i fatti del caso.
6. La Commissione per lo Status del Calciatore e la DRC svolgono le funzioni loro affidate con la dovuta celerità.
7. I membri della Commissione per lo Status del Calciatore e della DRC non possono eseguire funzioni diverse nella stessa materia. Essi si astengono da qualsiasi tentativo di influenza di organismi di altri comitati e devono mantenere la rigorosa riservatezza riguardante tutte le informazioni che vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio e non menzionarle nella decisione. Essi, in particolare, sono obbligati a rispettare il segreto delle deliberazioni.
8. Salvo disposizioni contrarie, a tutte le parti in causa è concesso il diritto di essere ascoltati, il diritto di presentare prove, il diritto ad una decisione basata sulla prova principale, il diritto di accedere al fascicolo e il diritto ad una decisione motivata.

II. NORME PROCEDURALI

Art. 6 Parti

1. Le parti sono associazioni della FIFA, club, giocatori, allenatori e agenti di giocatori sotto licenza match.
2. Le parti possono nominare un rappresentante. Una delega scritta deve essere conferita ai rappresentanti. Se a una parte viene ordinato di comparire di persona, essa deve ottemperare alla citazione.
3. Alle parti che richiedono l'apertura del procedimento deve essere inviata conferma scritta quando la richiesta è stata ricevuta. Le parti interessate dall'apertura del procedimento deve essere informate senza indugio.

Art. 7 Recesso e sfide

1. I membri della Commissione per lo Status del Calciatore e della DRC non possono esercitare il loro ufficio in tutti i casi in cui abbiano un interesse personale e / o diretto. Il membro in questione deve indicare le ragioni per il ritiro in tempo sufficiente.

2. I membri della Commissione per lo Status del Calciatore e della DRC possono essere ricusati dalle parti in caso di dubbio fondato circa la loro indipendenza e imparzialità. La ricusazione è effettuata entro pochi giorni dalla scoperta dei di ricusazione, altrimenti la parte perde il diritto alla ricusazione. La ricusazione deve essere motivata e, se possibile, con il sostegno prove. Se le accuse sollevate riguardano un membro, la Commissione per lo Status dei Giocatori o la DRC devono raggiungere una decisione sulla questione in assenza del membro interessato.

3. Se la Commissione per lo Status del Calciatore e la DRC non sono più in grado di funzionare come conseguenza della ricusazione, il Comitato Esecutivo si pronuncia con decisione finale sulla ricusazione e, se necessario, nomina un comitato ad hoc per affrontare il merito della causa.

Art. 8 Forma procedurale

Come regola generale, i procedimenti si svolgono in forma scritta.

Art. 9 Petizioni e dichiarazioni

1. Le petizioni devono essere presentate in una delle quattro lingue ufficiali FIFA tramite la segreteria generale della FIFA. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) il nome e l'indirizzo di tutti i legali rappresentanti, se del caso, e il procuratore;
- c) le modifiche o le richieste;
- d) la riproduzione del caso, i motivi della domanda o reclamo e i dettagli degli elementi di prova;
- e) i documenti rilevanti per la controversia, come i contratti e le precedenti corrispondenze rispetto al caso in versione originale e, se del caso, tradotto in una delle lingue ufficiali FIFA (prove);
- f) il nome e l'indirizzo di altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella caso in esame (prove);
- g) il valore della controversia, in quanto si tratta di una controversia finanziaria;
- h) la prova del pagamento dell'anticipo dei costi del procedimento innanzi alla Commissione per lo Status dei Calciatori o il giudice unico, o per qualsiasi procedimento relativo a controversie in materia di indennità di formazione o il meccanismo di solidarietà (cfr. Articolo 17.);
- i) la data e una firma valida.

2. Le petizioni presentate da soggetti che non soddisfano i suddetti requisiti saranno restituite per consentire di adeguarle con l'avvertenza che la petizione non sarà trattata in caso di non conformità. Le Petizioni con contenuti impropri o irricevibili saranno respinte immediatamente.

3. Se non vi è alcun motivo per non provvedere, la petizione deve essere inviata alla controparte club o persona interessata dalla petizione con un limite di tempo per ricevere una dichiarazione o risposta. Se non viene ricevuta una dichiarazione o una risposta prima del limite di tempo concesso, viene presa una decisione sulla base dei documenti già presenti nel fascicolo. Ci sarà solo un secondo scambio di corrispondenza in casi particolari.

Art. 10 Località

Gli atti e le deliberazioni della Commissione per lo Status del Calciatore (compresi il giudice unico) e della DRC (compreso il giudice della CRC) si svolgono nel corso Sede della FIFA a Zurigo, Svizzera, salvo eccezioni.

Art. 11 Udienza

1. Se le circostanze sembrano giustificarlo, le parti possono essere convocate a partecipare all'udienza. Il verbale di udienza è redatto da un persona designata dal presidente. Le testimonianze delle parti, testimoni ed esperti devono essere firmate da loro.

2. Su richiesta tempestiva, un interprete sarà fornito dalla FIFA. I costi per l'interprete sono a carico del richiedente.

Art. 12 Assunzione delle prove

1. La prova consiste nella testimonianza delle parti, delle testimonianze, dei documenti, delle relazioni degli esperti e di tutti gli altri elementi di prova pertinenti.

2. La prova deve essere ammessa solo per i fatti relativi al caso.

3. Qualsiasi parte rivendica un diritto sulla base di un fatto presunto ha l'onere della prova.

4. La Commissione per lo Status del Calciatore e la DRC possono anche prendere in considerazione le prove presentata dalle parti.

5. Se l'assunzione della prova richiesta dalla parte ha costi elevati, può essere subordinata al pagamento da parte della stessa entro un certo limite di tempo.

6. Le prove sono valutate con libera discrezione, tenendo conto della condotta delle parti nel corso del procedimento, in particolare dell'inosservanza alla presentazione personale, del rifiuto a rispondere alle domande e della mancata assunzione della prove richiesta.

Art. 13 Le proposte dell'Amministrazione FIFA

1. Nelle controversie relative alla richiesta di indennità di formazione ed al meccanismo di solidarietà senza complesse questioni di fatto o di diritto, o nei casi in cui la DRC ha già chiara la questione, per giurisprudenza consolidata, l'amministrazione FIFA (vale a dire Statuto dei Calciatori & Dipartimento di Governo) può formulare proposte scritte, senza pregiudizio, per le parti per quanto riguarda le somme dovute nel caso in questione nonché effettuare il calcolo di tali importi. Allo stesso tempo, le parti sono informate che hanno 15 giorni dal ricevimento della proposta della FIFA, per richiedere per iscritto, una decisione formale da parte dell'organismo competente, e che in caso contrario la proposta è considerata accettata ed è vincolante per tutte le parti.
2. Se una parte richiede una decisione formale, il procedimento si svolgerà secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 14 Decisioni

1. Il processo decisionale da parte della Commissione per lo Status del Calciatore e della DRC è effettuato a maggioranza semplice dopo le deliberazioni segrete. Tutti i membri presenti ed il presidente hanno un voto ciascuno. Le astensioni non sono consentite. Nel caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo. Le decisioni possono inoltre essere adottate mediante circolari.
2. Le decisioni sono comunicate per iscritto. In caso di urgenza, il dispositivo della decisione può essere comunicato prima. In tal caso, con l'eccezione dell'articolo 15, la motivazione della decisione deve essere comunicata entro 20 giorni dalla notifica del dispositivo della decisione. Il termine per presentare un appello inizia previa comunicazione dei motivi della decisione alle parti.
3. Il Segretario Generale della FIFA ha il diritto di annunciare la decisione, in nome e per conto del Comitato per lo Status del Calciatore e la DRC.
4. Le decisioni devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) la data della decisione (per le decisioni adottate a titolo di circolare, la data del completamento del processo circolare);
 - b) i nomi delle parti e gli eventuali rappresentanti;
 - c) i nomi dei membri che partecipano alla decisione presa dall'organo decisionale;
 - d) le indicazioni e / o mozioni presentate dalle parti;
 - e) una breve descrizione del caso;
 - f) i motivi della decisione;
 - g) i risultati della valutazione delle prove;
 - h) il dispositivo della decisione.
5. Errori manifesti nelle decisioni possono essere corretti, ex officio o su richiesta, dal corpo che ha preso la decisione.
6. Nessun svantaggio può derivare a terzi dalla errata materiale di una decisione.

Art. 15 Decisioni senza motivazioni

1. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la DRC, il giudice unico ed il giudice della DRC possono decidere di non comunicare i motivi di una decisione e comunicare soltanto il dispositivo della decisione. Allo stesso tempo, le parti devono essere informate che hanno a disposizione dieci giorni dal ricevimento del dispositivo della decisione di richiedere, per iscritto, i motivi della decisione, e che in mancanza la decisione diventa definitiva e vincolante tra le parti, con rinuncia alla proposizione di un appello.
2. Se una parte chiede la motivazione di una decisione, la decisione motivata sarà comunicata alle parti per intero, ed in forma scritta. Il limite di tempo per presentare un appello decorre dal ricevimento della decisione motivata.
3. Se le parti non richiedono la motivazione di una decisione, una breve spiegazione della decisione è registrata nel caso fascicolo.
4. Tutte le decisioni che portano a sanzioni sportive possono essere comunicate solo con i motivi.

Art. 16 Termini di prescrizione

1. Gli atti procedurali devono essere effettuati entro il termine prescritto dalle regole o da parte dell'organo decisionale.
2. Il termine si considera rispettato se l'atto è completato prima della mezzanotte del giorno finale del periodo stabilito.
3. Le petizioni scritte e i pagamenti devono pervenire presso il luogo designato o devono essere pagati in una filiale di una banca riconosciuta o inviati ad un posto di ufficio riconosciuto entro e non oltre il giorno finale del periodo stabilito. Le petizioni presentate con e-mail non hanno alcun effetto giuridico, a differenza delle petizioni presentate a mezzo fax.
4. Le petizioni e i pagamenti presentati in tempo utile presso un ufficio della FIFA non competente sono considerati come presentati entro il limite di tempo. La trasmissione presso l'ufficio competente avviene d'ufficio.
5. La prova del rispetto del termine deve essere fornita dal mittente.
6. Se queste regole non si rispettano le conseguenze del mancato rispetto del limite di tempo, sono determinate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori o dalla DRC. Si avverte che la durata del procedimento non può eccedere quanto necessario per lo svolgimento del procedimento.
7. Il giorno in cui è fissato un limite di tempo e il giorno in cui il pagamento deve avvenire non può essere conteggiato nel calcolo del limite di tempo.

8. Tutti i termini sono sospesi per il periodo dal 20 dicembre fino al 5 gennaio e per un periodo di cinque giorni prima e di cinque giorni dopo lo svolgimento del Congresso ordinario o straordinario della FIFA. Durante la Coppa del Mondo FIFA™ (Finali) i termini sono sospesi se così deciso, ex officio o su richiesta da una parte, dal organo decisionale.

9. Se il giorno finale del termine è un giorno festivo ufficiale o un giorno non lavorativo nel paese in cui la parte richiedente o la ricevente di un documento è domiciliata o residente, il termine scade alla fine del giorno lavorativo successivo.

10. I termini di regolamentazione non possono essere prorogati. I limiti di tempo fissato dalla Commissione per lo Status dei giocatori e la DRC possono essere estesi, tenendo nella dovuta considerazione il principio di esecuzione di una procedura rapida, in caso di richiesta motivata viene presentata prima della scadenza del termine.

11. I termini che devono essere imposti dalla Commissione per lo Status del Calciatore e dalla DRC dovrebbero essere di norma di una durata di non meno di dieci e non più di venti giorni. In caso di urgenza, i termini possono essere ridotti a 24 ore.

12. Qualora una parte o il rappresentante non è in grado di osservare un termine per colpa non propria, il termine può essere ripristinato su richiesta motivata, ma la richiesta deve essere presentata entro tre giorni dalla cessazione ostacolo che non ha consentito il rispetto del termine.

13. Il termine per la presentazione di un appello ha sempre inizio il ricevimento della piena motivazione della decisione.

Art. 17 Anticipo delle spese

1. Un anticipo delle spese (cfr. art. 18) è dovuto per i procedimenti dinanzi alla Commissione per lo status dei giocatori ed al giudice unico (con l'eccezione di procedimenti relativi alla registrazione provvisoria dei giocatori), così come per i procedimenti dinanzi alla DRC in relazione alle controversie in materia di formazione compensazione e meccanismo di solidarietà.

2. Nessun anticipo delle spese è versato per i procedimenti dinanzi la DRC in relazione alle controversie in materia di indennità di formazione e meccanismo di solidarietà, se il valore della controversia non supera i CHF 50'000.

3. L'anticipo delle spese è a carico del richiedente o del contro-attore quando è presentato reclamo o domanda riconvenzionale.

4. L'anticipo dei costi viene calcolato in base al valore della controversia segue:

Importo controversia	Anticipo
fino a CHF 50'000	CHF 1000
fino a CHF 100'000	CHF 2'000
fino a CHF 150'000	CHF 3000
fino a CHF 200'000	CHF 4'000
da CHF 200.001	CHF 5000

L'anticipo dei costi deve essere versato sul conto corrente bancario, con un chiaro riferimento alle parti coinvolte nella controversia.

UBS Zurigo Numero di conto 366.677.01U (Stato Calciatori) Cancellazione numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A

5. Se una parte non paga l'anticipo delle spese al momento della presentazione di una richiesta di risarcimento o di una domanda riconvenzionale, l'amministrazione FIFA deve consentire alla parte interessata di pagare l'anticipo entro dieci giorni ed avvertire che in caso contrario ciò comporterà che il reclamo o la domanda riconvenzionale non potranno essere accolti.

6. E' necessario tenero conto nella decisione relativa ai costi ai sensi dell'art. 18, l'anticipo dei costi versati in conformità ai paragrafi precedenti di questo articolo.

7. L'anticipo delle spese per le controversie in materia di indennità di formazione o meccanismo di solidarietà sono rimborsate alla parte interessata se tutte le parti accettano la controversia proposta dell'amministrazione della FIFA per quanto riguarda gli importi dovuti e il calcolo di tali importi (cfr. art. 13).

Art. 18 Costi

1. I costi per un importo massimo di CHF 25'000 sono riscossi in relazione all'attività della Commissione per lo Status del Calciatore e del giudice unico (con la eccezione dei procedimenti relativi alla registrazione provvisoria dei giocatori), così come per i procedimenti dinanzi alla DRC relativo alle controversie in materia di formazione di compensazione e il meccanismo di solidarietà. I costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento. In particolari circostanze, i costi possono essere assunti dalla FIFA. Qualora un soggetto genera costi non necessari a causa del suo comportamento, i costi possono essere imposti su di esso, indipendentemente dall'esito del procedimento.

2. I procedimenti della DRC relativi a controversie tra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale e internazionali legati alle controversie sull'occupazione tra un club e un giocatore sono gratuiti.

3. Nessun costo sarà addebitato se una parte non decide di chiedere la motivazione di una decisione una volta che è stato comunicato il dispositivo (cfr. art. 15).

4. Nessun compenso procedurale è assegnato per l'attività della Commissione per lo Status del Calciatore e della DRC

Art. 19 notifica delle decisioni

1. Le decisioni sono trasmesse alle parti direttamente, con copia inviata alle rispettive associazioni.
2. La notifica è considerata completa nel momento in cui la parte ha ricevuto la decisione, almeno a mezzo fax. La notifica al rappresentante è considerata come notifica alla parte.
3. Le decisioni comunicate via fax hanno valore legale. In alternativa, le decisioni possono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o corriere, che sono giuridicamente vincolanti.

Art. 20 Pubblicazione

Le decisioni che dovrebbero essere di interesse generale, possono essere pubblicate dalla segreteria generale in una forma determinata dalla Commissione per lo Status del Calciatore e dalla DRC, e disciplinata, se del caso, la forma di messa a disposizione. Si procede con cautela nel pubblicare le decisioni. Su richiesta motivata di una delle parti, alcuni elementi della decisione possono essere esclusi dalla pubblicazione.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Applicazione

1. Queste regole sono state approvate dal Comitato Esecutivo della FIFA il 27 Settembre 2012 e entrano in vigore il 1 ° dicembre 2012.
2. Queste regole si applicano alle procedure presentate alla FIFA a partire dalla data in cui tali norme sono entrate in vigore.
3. Queste regole sostituiscono le disposizioni relative alla disciplina della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) del maggio 2008. Le regole precedenti si applicano ai casi sottoposti alla FIFA prima di queste regole è venuto in vigore.

Zurigo, 27 set 2012 Per il Comitato Esecutivo della FIFA Presidente: Segretario Generale: Joseph S. Blatter Jérôme Valcke

ALLEGATO A

Art. 1 Costi procedurali

Le spese procedurali da riscuotere in conformità con tali norme si basano su:

Importo controversia	costo procedurale
fino a CHF 50'000	fino a CHF 5000
fino a CHF 100'000	fino a CHF 10'000
fino a CHF 150'000	fino a CHF 15'000
fino a CHF 200'000	fino a CHF 20'000 da CHF